

INTEGRAZIONE CASI DI DEROGA MONTE ORE ANNUALE**Stabiliti con delibera Collegio Docenti n 22 del 15.05.2018 e n. 24 del 05.12.2019**

Solo per l'anno in corso, fino al termine dell'emergenza Covid -19, si integrano i casi di deroga al monte ore annuale con i seguenti motivi:

- Motivi di salute connessi a sintomi sospetti o accertati di Covid 19 adeguatamente documentati (certificato medico/tampone);
- Condizioni personali o familiari di "fragilità" al rischio specifico Covid-19, specificatamente dichiarate;
- Quarantena/isolamento domiciliare.

Tale deroga è prevista per assenze continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuo vanno considerate assenze in deroga le seguenti tipologie di assenze.

a) Assenze per motivi di salute dichiarate dalla famiglia:

1. ricovero ospedaliero
2. grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate)
3. visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno)
4. terapie sanitarie
5. patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni)

b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN:

1. Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di famigliari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi famigliari)
2. Rientro al luogo di origine per gravi motivi famigliari o legali
3. Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali
4. Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali o dal SSN

c) Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio:

1. attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI
2. partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza

d) Assenze per motivi religiosi

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

Considerata la straordinarietà della situazione epidemiologica dell'anno in corso e della condizione - anche psicologica - di alcuni alunni si ritiene necessario valutare caso per caso le condizioni che hanno portato alcuni studentii ad assentarsi da scuola, purché abbiano seguito "a distanza" il dialogo educativo o comunque partecipato al lavoro didattico ed abbiano un numero congruo di valutazioni ex art.5 comma 2 D.Lgs.62/2017.